



# Statuti

info@memoriav.ch  
www.memoriav.ch

---

Versione in lingua italiana degli statuti di Memoriav;  
fa testo l'originale francese degli statuti.

## **MEMORIAV**

### **ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA**

#### **Preambolo**

Considerato

che le parti firmatarie dei presenti statuti sono incaricate d'esaminare il postulato delle Camere federali (87.061) mirante a cercare delle soluzioni, nell'ambito di istituzioni esistenti o da creare, per istituire una fonoteca ed una videoteca centrali;

che le parti sono coscienti dell'urgenza di salvaguardare i film, le video, i documenti sonori e le fotografie, che sono beni culturali tanto importanti quanto fragili ;

che è necessario valorizzare con misure adeguate il patrimonio audiovisivo che riveste un valore documentario per la cultura, la storia ed il diritto;

che uno dei mezzi importanti per raggiungere lo scopo è quello d'istituire, grazie alla comune ricerca di soluzioni informatiche, una rete che colleghi le istituzioni già attive nell'ambito del patrimonio audiovisivo, tenendo comunque presente gli interessi degli organismi che non hanno come mansione un'attività d'archiviazione, e più particolarmente la SSR et le altre emittenti radiofoniche e televisive;

che le parti preconizzano sinergie tra i diversi partner interessati al problema della salvaguardia del patrimonio audiovisivo svizzero, sia in qualità di istituzioni direttamente dedite a compiti di gestione (conservazione, archiviazione e comunicazione) dello stesso patrimonio, sia in qualità di produttori o utenti di questo materiale;

che la SSR, nei limiti conferiti dal suo mandato e dalla sua funzione di diffusore-produttore, considera che le soluzioni prospettate per assicurare la salvaguardia del patrimonio audiovisivo svizzero, nello stretto rispetto della sua autonomia e della sua indipendenza, hanno come conseguenza quella di arricchire i suoi propri programmi;

che gli altri enti svizzeri diffusori di programmi radio e televisione sono invitati a prendere parte alle attività dell'associazione;

che le misure prese consistono, prioritariamente, nell'elaborazione di progetti-pilota d'inventario, di conservazione, di restauro e di collaborazione nell'ambito del patrimonio audiovisivo svizzero, le cui condizioni relative all'accesso, alla catalogazione e all'utilizzazione da parte di terzi a fini di ricerca, figurano nei contratti adattati ad ogni situazione, nello scrupoloso rispetto delle istituzioni, e in particolare della SSR e delle altre emittenti di programmi radiofonici e televisivi;

che la presente associazione è uno stadio intermedio prima della creazione a medio termine di una fondazione che riunisce le principali istituzioni dedite all'archiviazione del patrimonio audiovisivo svizzero.

Le parti contraenti convengono allora quanto segue:

**Art. 1** Denominazione e sede

I membri fondatori:

la Biblioteca nazionale svizzera,  
l'Archivio federale,  
la Fonoteca nazionale svizzera,  
la Cineteca svizzera,  
la Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR),  
l'Ufficio federale della comunicazione

costituiscono con la denominazione di « Memoriav » un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Il Comitato direttivo accetterà due altre istituzioni rappresentanti l'ambito della fotografia e della videografia. Esse avranno uno statuto identico a quello dei membri fondatori.

L'associazione ha sede a Berna.

**Art. 2** Scopi

Lo scopo principale dell'associazione è quello di migliorare la gestione (conservazione, archiviazione e comunicazione) del patrimonio audiovisivo svizzero. I suoi compiti sono in particolare di:

- a) censire il patrimonio audiovisivo svizzero (documenti audiovisivi e sonori dei diffusori, documenti cinematografici e fotografici, videogrammi, fonogrammi, documenti multimediali, ecc.) ;
- b) adottare delle misure adeguate a salvaguardare e conservare il patrimonio audiovisivo svizzero ;
- c) valorizzare il patrimonio audiovisivo svizzero, costituire e gestire una rete d'informazione tra le istituzioni coinvolte ;
- d) facilitare l'accesso al patrimonio audiovisivo per scopi di ricerca ;
- e) creare un osservatorio riguardante lo sviluppo delle tecnologie nel campo della conservazione del patrimonio audiovisivo ;

- f) vegliare all'utilizzazione coerente dei mezzi finanziari con delle operazioni adeguate.

### **Art. 3** Cooperazione e coordinamento

Nell'adempimento dei suoi compiti, l'associazione prevede dei regolamenti o degli accordi per precisare i rapporti di lavoro fra i suoi membri, in particolare con la SSR e le Unità aziendali della SSR. Essa stabilisce, secondo necessità, delle convenzioni con istituzioni svizzere o estere che svolgono funzioni simili.

### **Art. 4** Risorse finanziarie e spese di gestione

- 1) I costi correnti di gestione vengono prevalentemente finanziati dai contributi versati dai membri fondatori, in particolare delle Istituzioni della Confederazione, secondo una chiave di ripartizione e un sistema di calcolo stabiliti dal Comitato direttivo ed approvati dalle autorità competenti.
- 2) Le quote dei membri fondatori, la loro chiave di ripartizione e il loro sistema di calcolo vengono stabiliti dal Comitato direttivo ed approvati dalle autorità competenti.
- 3) Le quote degli altri membri sono stabilite dall'Assemblea generale.
- 4) Le altre entrate dell'associazione sono costituite dal provento del capitale, i doni, i lasciti, le sovvenzioni, i prestiti, i ricavati delle attività dell'associazione, ecc.

### **Art. 5** Qualità dei membri dell'associazione

I membri possono essere :

- a) i membri fondatori
- b) altri membri collettivi
- c) i membri sostenitori

### **Art. 6** Acquisto della qualità di membro dell'associazione

- a) Possono essere ammessi in qualità di altri membri collettivi solo organismi privati o pubblici, il cui mandato o la cui attività consiste nel conservare, archiviare e divulgare il patrimonio audiovisivo svizzero.
- b) Le persone fisiche o giuridiche possono venire ammesse in qualità di membro sostenitore, se dimostrano il loro interesse e danno il proprio contributo agli scopi previsti dall'associazione.

I candidati presentano la loro domanda d'ammissione al Comitato direttivo che la accetta, su riserva di ratificare la stessa nel corso della seguente Assemblea generale.

### **Art. 7** Obblighi

Con l'ammissione nell'associazione, ogni membro è tenuto a rispettare i presenti statuti e a contribuire a diffondere il prestigio dell'associazione.

**Art. 8** Diritti

Ogni membro ha il diritto d'intervenire e di fare delle proposte. Solo i membri fondatori e collettivi hanno, in conformità con l'art. 5 lettere a) e b), il diritto di voto e il diritto di eleggibilità in seno al Comitato direttivo.

**Art. 9** Dimissioni e esclusione

Le dimissioni, decorrenti al termine dell'anno civile, devono essere presentate per iscritto e con un preavviso di tre mesi, al segretariato generale.

Un membro che non assolve all'obbligo di pagamento della quota sociale per due anni consecutivi è considerato dimissionario, salvo esonero proposto dal Comitato direttivo e ratificato dall'Assemblea generale.

Su richiesta del Comitato direttivo, l'Assemblea generale può escludere un membro dell'associazione senza precisarne il motivo con una decisione presa dalla maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

**Art. 10** Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- il Segretariato generale
- i Revisori

**Art. 11** L'Assemblea generale

L'assemblea generale costituisce l'organo supremo dell'associazione.

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce una volta all'anno.

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni momento su richiesta di un quinto dei membri o su una decisione del Comitato direttivo.

I membri sono convocati individualmente per iscritto, dal Comitato direttivo, dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale. La convocazione indica gli oggetti all'ordine del giorno.

**Art. 12** Competenze dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale esercita le seguenti competenze:

- a) Essa ratifica la composizione del Comitato direttivo, la scelta del suo presidente e del suo vicepresidente, su proposta dei membri fondatori.
- b) Essa elegge i rappresentanti degli altri membri collettivi nel Comitato direttivo come pure gli eventuali sostituti nel corso dell'esercizio.
- c) Essa elegge l'organo di controllo.
- d) Essa stabilisce la quota sociale annua dei membri non-fondatori.

- e) Essa approva il rapporto e il conto d'esercizio annuale, così come il rapporto dell'Organo di controllo.
- f) Essa decide, su proposta del Comitato direttivo, l'ammissione o l'esclusione dei membri, con riserva dell'articolo primo.
- g) Essa si pronuncia in merito alle proposte dei membri e del Comitato direttivo.
- h) Essa decide la modifica degli statuti.
- i) Essa approva i regolamenti decretati dal Comitato direttivo.

**Art. 13** Voto dell'Assemblea generale

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente del Comitato direttivo.

Essa prende le sue decisioni con la maggioranza dei membri presenti.

Come regola generale, il voto avviene per alzata di mano. Il voto con scrutinio segreto può essere richiesto da ogni membro.

In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

**Art. 14** Composizione del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto dai rappresentanti dei membri fondatori e, al massimo, da tre rappresentanti degli altri membri collettivi. La durata del loro mandato, rinnovabile, come quello del presidente e del vicepresidente, è di quattro anni. Ogni membro fondatore propone il suo rappresentante e il suo sostituto.

**Art. 15** Competenze del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo esercita le seguenti competenze:

- a) Suddivide autonomamente i compiti.
- b) Ratifica la scelta di un sostituto di un membro fondatore.
- c) Designa il Segretariato generale e ne controlla l'operato.
- d) Formula proposte sull'ammissione e l'esclusione dei membri.
- e) Convoca l'Assemblea generale e stabilisce l'ordine del giorno.
- f) Rappresenta l'associazione nei confronti di terzi.
- g) Gestisce l'associazione. Può delegare alcuni compiti di gestione al Segretariato generale.
- h) Si assicura che l'associazione adempia ai suoi compiti con diligenza. Può designare dei gruppi di lavoro.
- i) Esercita tutti i compiti che non sono attribuiti ad un altro organo ai sensi dei presenti statuti.

**Art. 16** Decisioni del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo può deliberare solo quando almeno metà dei suoi membri è presente. Prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri presenti. Quando un membro si ritiene gravemente leso dall'oggetto di una decisione, può richiedere che la decisione venga presa all'unanimità dei membri fondatori. In caso d'uguaglianza, il voto del presidente è preponderante. Le decisioni prese per corrispondenza sono valide quando la maggioranza dei membri hanno aderito a una proposta.

**Art. 17** Firma

L'associazione s'impegna validamente nei confronti di terzi con una firma collettiva a due del presidente e/o del vicepresidente o del rappresentante di un altro membro fondatore.

**Art. 18** Il Segretariato generale

La composizione, l'impegno, l'organizzazione ed il capitolato d'oneri del Segretariato generale sono stabiliti dal Comitato direttivo.

Il Segretariato generale ha segnatamente per compito di:

- a) Eseguire le decisioni prese dal Comitato direttivo, in particolare quelle concernenti le misure di salvaguardia e di conservazione, la promozione, la coordinazione e la valutazione di progetti (ad esempio tra i membri dell'associazione e le Unità aziendali della SSR);
- b) Eseguire i lavori di gestione delegati dal Comitato direttivo;
- c) Effettuare i lavori di segreteria;
- d) Partecipare ai lavori delle commissioni di lavoro e assicurarne i lavori di segretariato;
- e) Favorire i contatti fra i membri dell'associazione e altre associazioni o istituzioni appartenenti al settore dell'audiovisivo.

**Art. 19** Revisori

L'organo di controllo è designato dall'Assemblea generale. La durata del suo mandato è di un anno, ed è rinnovabile.

Vigila sui conti dell'associazione e riferisce per iscritto all'Assemblea generale sul risultato della sua verifica.

L'esercizio annuale coincide con l'anno civile.

**Art. 20** Responsabilità dell'associazione e diritto  
sul patrimonio sociale

I membri dell'associazione non rispondono personalmente per gli impegni dell'associazione.

Qualora un membro lasci l'associazione, egli non può far valer nessun diritto sul patrimonio sociale dell'associazione.

**Art. 21** Emendamento dell'atto costitutivo

Qualsiasi modifica dei presenti statuti dovrà venire accettata dall'Assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e con l'unanimità dei membri fondatori.

I membri si impegnano a riesaminare i presenti statuti dopo un periodo di quattro anni.

**Art. 22** Scioglimento

L'Assemblea generale può decidere lo scioglimento dell'associazione in qualsiasi momento a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Dopo lo scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale verrà consegnato alla Confederazione in previsione di un medesimo scopo.

**Art. 23** Entrata in vigore, controversie e durata dell'associazione

I presenti statuti entrano in vigore quando tutte le parti contraenti li avranno sottoscritti.

Qualsiasi controversia fra le parti verrà sottoposta a un tribunale arbitrale costituito da tre membri, designati dall'Assemblea generale.

È applicabile il Concordato sull'arbitraggio adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia il 27 marzo 1969.

Il tribunale è a Berna.

Approvati il 1° dicembre 1995 nel corso della riunione costitutiva dei membri fondatori alla Maison Latine di Berna.

La Biblioteca nazionale svizzera:  
Jean-Frédéric Jauslin

L'Archivio federale:  
Christoph Graf

La Fonoteca nazionale svizzera:  
Kurt Deggeller

La Cineteca svizzera:  
Bernard Uhlmann

La Società Svizzera di Radiotelevisione (SSR), Berna:  
Felix Bollmann

L'Ufficio federale della comunicazione:  
Marc Furrer